

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2020, n. 38

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 agosto 2021.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2

Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1" è abrogata.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 dicembre 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 - Norma di abrogazione.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.